



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Provincia di Novara
Piazza Libertà n.11
☎ 0163/826869

Con la Legge 20 maggio 2016 n. 76 il Legislatore introduce nell'ordinamento giuridico i nuovi istituti della "unione civile" e della "convivenza di fatto". I commi dal n. 36 al n. 65 dell'art. 1 della Legge 76/2016 contengono la disciplina della c.d. "Convivenza di fatto" che può riguardare due persone, di qualunque sesso, purché siano maggiorenni, coabitanti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Ai conviventi di fatto si estendono:

- i diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- il diritto reciproco di visita, assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero;
- i poteri di rappresentanza nelle scelte mediche e, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- il diritto per il convivente superstite, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, di continuare ad abitarvi per un periodo massimo di 5 anni. La Legge n. 76/2016 prevede anche i casi in cui tale diritto viene meno;
- la facoltà per il convivente superstite di succedere nel contratto di locazione stipulato dall'altro convivente;
- l'equiparazione del rapporto di convivenza di fatto a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
- il diritto, a favore del convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell'impresa del partner, di partecipare agli utili in maniera commisurata al lavoro prestato;
- il diritto per il convivente di fatto di poter essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno nel caso in cui l'altra parte venga interdetta o inabilitata;
- l'equiparazione della convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno derivante da fatto illecito.